



Allegato alla deliberazione della Giunta

Comunale n. 129 del 09.08.2022.

Il Segretario comunale

Dott.ssa Sabrina Priami

Firmato digitalmente

COMUNE DI TRE VILLE

Prot. n. 7259 dd. 11.08.2022
Codice CAR: 23523

BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art.1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 129 dd 09.08.2022, il Comune di Tre Ville promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a. si qualificano come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
 - b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Tre Ville, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B o un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

salvo quanto previsto al comma 5;

- d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. siano titolari di partita IVA;
- f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando);
- g. non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Tre Ville al 31.12.2021. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;
- h. rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i. abbiano avuto nell'anno 2021 una riduzione del fatturato rispetto al fatturato dell'anno 2019 (vedi art. 4 comma 2);
- j. per le nuove attività (intendendo per nuove attività quelle attivate dopo il 01/01/2019 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda – escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale), non è previsto il requisito di cui alla lettera precedente i) non avendo un'intera annualità 2019 di fatturato di riferimento. Per esse si procede come segue:
 - le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 02.01.2019 al 30.06.2019 vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 25,01 % al 50% (punti 35) dell'art. 4 comma 2;
 - le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 01.07.2019 alla data della domanda vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 50,01% (punti 45) dell'art. 4 comma 2.

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. Sono ammesse a richiedere il contributo anche le imprese in via di costituzione. Tuttavia, alla data di concessione del contributo, il beneficiario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al comma 1.

ART. 3 NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Tre Ville nell'esercizio 2021.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01 gennaio**

2021 al 31 dicembre 2021, a patto che non siano già state inserite in eventuale precedente richiesta relativa al medesimo bando anno 2020, per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze;
- pulizie;
- spese per il personale dipendente;
- spese straordinarie per la gestione del Covid (es. acquisto plexiglas, igienizzazione, mascherine, tamponi igienici o molecolari ecc.);
- spese di sicurezza aziendali;
- spese di formazione ed informazione del personale;

3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'anno 2021, è pari ad Euro 19.777,00, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. La percentuale di contribuzione è calcolata sulla base della perdita di fatturato registrata nel 2021 rispetto all'esercizio 2019 e secondo i criteri specificati dalla seguente tabella:

CRITERIO	PUNTI
Riduzione di fatturato in percentuale dal 10 % al 25%	20
Riduzione di fatturato in percentuale dal 25,01% al 50%	35
Riduzione di fatturato in percentuale superiore al 50,01 %	45
TOTALE	100

Il contributo massimo erogabile è quantificato in € 1.500,00, salvo eventuali rideterminazioni in aumento o in diminuzione in base a quanto stabilito dai seguenti commi.

3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti **inferiore** rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili. In ogni caso il contributo non potrà mai superare le spese di gestione dichiarate

ed allegate alla richiesta di ciascuna impresa.

4. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti, per contro, **superiore** rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna domanda, sino a raggiungere il limite delle risorse disponibili ed utilizzabili.

ARTICOLO 5

CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi

allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;

Individuazione dei beneficiari

2. Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili, con determinazione dell'importo liquidabile.
3. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda di contributo e nei documenti da allegare ad essa. A parità di punteggio, le domande sono ordinate, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Qualora, l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4 co. 4.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno:**

VENERDI' 30 SETTEMBRE 2022

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - Documentazione fiscale e/o bancaria, a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;
 - Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune: comune@pec.comunetreville.tn.it;
 - tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
 - a mano, recandosi di persona presso l'ufficio segreteria del Comune;
4. Saranno ritenute irricevibili le domande:
 - pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
 - non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente;
5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di

cui al comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno approvati con delibera della giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune di Tre Ville per l'assegnazione di contributi a fondo perduto – ANNO 2021 – a sostegno delle attività economiche operanti nel Comune di Tre Ville particolarmente colpite dall'epidemia Covid 19.

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le

comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

ARTICOLO 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: info@comunetreville.tn.it oppure telefonando allo 0465/321133;

3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Priami, che si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Tre Ville;

5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi.

ARTICOLO 13 REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il

Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14

TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dal Servizio segreteria del Comune di Tre Ville per le finalità di gestione del bando per l'attribuzione di risorse economiche e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune citato.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville, con sede in Tre Ville 38095 – via Roma n.4/A (e-mail: comune@pec.comunetreville.tn.it) sito internet <https://www.comune.treville.tn.it/>)

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it)

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili e giudiziari.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali vengono raccolti dal Comune e trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero (pubblicazione su internet);
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi Segreteria, Ragioneria ed Anagrafe del Comune di Tre Ville;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione d'interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso;

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è depositata presso gli Uffici comunali.

ARTICOLO 15

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Tre Ville, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Tre Ville.

ARTICOLO 17

ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – elenco codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).